

Le novità

Anche quest'anno nel corso del mese di maggio si debbono presentare le dichiarazioni dei redditi prodotti e posseduti nel 1987. Rispetto all'anno scorso non ci sono modificazioni sostanziali per quanto attiene alla modulistica. Le novità di maggiore rilievo sono attinenti a talune disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte dirette che entrano in vigore col 1° gennaio di quest'anno e che si applicano con le dichiarazioni dei redditi che andremo a fare nel mese di maggio del 1988 per i redditi del 1987. Vi è però l'art. 36 del decreto di attuazione del Testo unico che stabilisce che alcune agevolazioni (e trattamenti più favorevoli per i contribuenti) possono essere richiesti dal contribuente anche in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi che faremo in questi giorni. In altre parole ci sono disposizioni che hanno effetto retroattivo. Per cui in taluni casi bisogna compilare la dichiarazione dei redditi tenendo conto delle disposizioni contenute nel Testo. In base a ciò ad esempio, le deduzioni parziali per spese mediche sono ammesse per l'importo eccedente il 5% del reddito complessivo dichiarato (non si vede per quale motivo le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione continuano a ripetere un vecchio esempio con la deduzione parziale al 5 e al 10 per cento) i redditi dei collaboratori familiari non saranno assoggettati all'Ilor a prescindere dal contenuto della modulistica ecc. Inoltre ci sono alcune fattispecie che non sono applicabili (compensazioni tra crediti e debiti di imposta, esenzione per i lavoratori dipendenti col possesso della casa in cui vivono) vuoi perché si riferiscono a disposizioni che entreranno in vigore in futuro vuoi perché si riferiscono a ventenni progetti di legge e ad auspici di associazioni di categoria.

Chi può dare le informazioni

Il ministro delle Finanze ha organizzato appositi uffici informazioni presso gli Uffici delle imposte e le Intendenze di finanza. In alcune città (ad esempio Genova e Reggio Emilia) le Amministrazioni comunali hanno organizzato nei locali dove si presentano le dichiarazioni appositi uffici informazioni con funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Questa ultima forma di organizzazione non appare la più idonea ed efficace senza dover costringere i contribuenti ad andare in più luoghi. In tal modo prima di presentare la dichiarazione si fa dare un controllo veloce ai funzionari dello Stato evitando anche tutti quegli errori formali e le dimenticanze che si verificano normalmente. Ci sono Comuni che con proprio personale hanno istituito appositi uffici informazioni. Le informazioni di tutti questi uffici sono gratuite.

Dove ritirare i moduli

La dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente presentata negli appositi moduli approvati con decreti ministeriali e nei moduli conformi a quelli ministeriali. La distribuzione dei moduli è molto articolata:

- 1) i Comuni distribuiscono gratuitamente i moduli 740/S e 740 ordinari con le relative buste e i quadri E, G, H e A1, I, L, M.
- 2) gli Uffici delle imposte distribuiscono gratuitamente i moduli 750 e 760 con le relative buste e il quadro 740/F.
- 3) i tabaccai vendono a prezzi controllati i moduli 740, 740/S, 750, 760 e i quadri staccati 740/A, I, L, M, E, F.
- 4) le cartolerie e le librerie e le rivendite varie vendono a prezzi di mercato tutti i moduli (in questi casi sono moduli conformi a quelli ministeriali).

Quale modello bisogna utilizzare

Per i lavoratori dipendenti valgono le seguenti regole:

- a) se si sono percepiti, anche da più datori di lavoro, redditi di lavoro dipendenti per importo complessivo non superiore a lire 5.404.000 non si deve presentare alcuna dichiarazione (ci pare che le istruzioni siano carenti nel senso che se oltre all'uno o più redditi 101 e il modello 102 la dichiarazione (Modello 740/S o 740) va sempre presentata).
- b) se si hanno esclusivamente redditi di lavoro dipendente superiori a L. 5.404.000 si deve presentare il mod. 101 dopo averlo debitamente compilato e firmato (anche le firme delle persone maggiori di età). Per i pensionati assimilati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti con un solo reddito di pensione non c'è l'obbligo della presentazione della dichiarazione a prescindere se il totale della pensione sia superiore o meno a L. 5.404.000. Infine per quanto attiene i pensionati ci sono mod. 201 in modo particolare quelli rilasciati dalla Direzione provinciale dello Stato che riportano oltre agli importi dell'imponibile delle ritenute e delle detrazioni un altro importo legittimamente superiore a quello dell'imponibile. Quest'ultimo importo che comprende anche una parte di contribuzione non deve essere preso in considerazione.
- c) se accanto al reddito di lavoro dipendente c'è un altro reddito fondario (di terreni o di fabbricato) anche la casa in cui si abita) si deve compilare il modello 740/S (non si è sanzionati se si compila il modello 740 ordinario).
- d) se accanto al reddito di lavoro dipendente c'è un reddito (o più redditi) oppure redditi fondari ed altri redditi) non fon-

# Giungla Irpef, per quest'anno poche le novità

Entro il 31 maggio vanno consegnate le dichiarazioni dei redditi. Le norme ricalcano quelle dello scorso anno. Se si hanno solo introiti da lavoro dipendente basta il modello 101

GIROLAMO IEO

no si deve compilare il modello 740 e il apposito (o gli appositi) quadro staccato e) il lavoratore dipendente e il pensionato possono presentare il modello 740 (S o ordinario) in tutti quei casi in cui hanno sostenuto nel 1987 spese deducibili che consentono una riduzione del reddito imponibile e quindi delle imposte da pagare. Tutti gli altri contribuenti (persone fisiche) debbono presentare il modello 740 ordinario dopo aver compilato secondo i redditi posseduti nel 1987 uno o più quadri staccati (A redditi dei terreni, A1 redditi di allevamento, B redditi dei fabbricati, E redditi di lavoro autonomo, F redditi di impresa e contabilità ordinaria, G redditi di impresa a determinazione forfetaria, H redditi di partecipazione, I redditi di capitale, L redditi diversi (in questo quadro residuale vanno riportati tutti quei redditi che non trovano collocazione specifica in nessuno degli altri quadri staccati) e M redditi a tassazione separata).

Il modello 750 deve essere utilizzato dal contribuente di persona e il modello 760 della società di capitale e dagli enti.


Eredi, minori e incapaci

Persone decedute. Nei casi in cui il contribuente è deceduto nel corso del 1987 o nei primi mesi di quest'anno sorgono alcune difficoltà che con un po' di attenzione e pazienza possono essere affrontate e risolte. Vediamo quali regole debbono essere rispettate:

- a) la dichiarazione del defunto deve essere presentata da uno degli eredi.
- b) l'erede quindi presenterà la dichiarazione relativamente ai redditi della persona deceduta compilando il prospetto del modello e inserendo nel riquadro del dichiarante i dati del defunto e nel riquadro del coniuge i propri dati.
- c) l'erede deve dichiarare i redditi posseduti dal defunto nel 1987. A questo proposito ipotizziamo taluni casi: 1) la data del decesso è fine novembre 1987 con redditi ad esempio di fabbricati, terreni di capitale ecc. - l'erede presenterà la dichiarazione del defunto imputando gli 11/12 dei redditi e nella sua dichiarazione imputerà il dodicesimo rimanente (naturalmente se ci sono più eredi il dodicesimo residuale verrà dichiarato per quote da tutti gli eredi); 2) data del decesso fine marzo 1988 con redditi ad esempio di fabbricati, terreni di capitale ecc. - l'erede presenterà la dichiarazione del defunto imputando tutti i redditi al defunto posseduti nel 1987 poi nel maggio del 1989 (per i redditi del 1988) farà una ulteriore dichiarazione del defunto imputando i primi 3/12 dei redditi posseduti dal defunto nel 1988 e nella sua dichiarazione sempre per i redditi del 1988 i rimanenti 9/12; 3) data del decesso inizio maggio ma ad avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del defunto per i redditi posseduti nel 1987 - in questo caso l'erede così come abbiamo visto nel p. 2 farà le doppie dichiarazioni (quella del defunto e la sua) nel maggio del 1989 per i redditi del 1988.
- d) se il decesso è avvenuto nel 1987 o entro gennaio di quest'anno la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 1988 se invece il decesso è avvenuto dal 1° febbraio 1988 ed entro il 21 maggio di quest'anno la dichiarazione del defunto deve essere presentata entro il 30 novembre 1988.
- e) non può essere presentata la dichiarazione congiunta anche se nel novembre scorso l'acconto è stato versato congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

Minori. Bisogna vedere se i redditi dei minori siano o meno soggetti all'usufrutto legale. Se i redditi sono soggetti all'usufrutto legale i redditi debbono essere dichiarati dai genitori medesimi (unitamente ai propri redditi). Se invece i redditi del minore non sono soggetti all'usufrutto legale il tutore (genitore) deve presentare separata dichiarazione per questi redditi inserendo nel riquadro del dichiarante i dati del minore e nel riquadro del coniuge i propri dati.

Incapaci. I redditi delle persone fisiche legalmente incapaci debbono essere dichiarati con separata dichiarazione dal rappresentante legale inserendo nel riquadro



del dichiarante i dati dell'incapace e nel riquadro del coniuge i propri dati.

La dichiarazione congiunta

Prima di affrontare gli aspetti tecnici ricordiamo che in base all'articolo 17 della legge n. 114 del 1977 nelle dichiarazioni congiunte (S o ordinario) sono riconoscibili in solido per il pagamento dell'imposta (Irpef) soprattutto le spese mediche e interessi anche se sono iscritte in cartelle esattoriali a nome di uno solo dei coniugi. Per cui nel caso in cui i redditi delle imposte in futuro accetterà un maggiore reddito in capo ad uno solo dei coniugi entrambi saranno chiamati a corrispondere le imposte evase e i relativi oneri accessori. Per quanto riguarda le regole da seguirsi vengono delineate qui di seguito:

- 1) la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nello stesso scorso mese di novembre hanno effettuato separato versamento di acconto dell'Irpef dovuta per l'anno 1987.
- 2) la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che pur avendo un'esposizione tributaria superiore alle 100mila lire nella dichiarazione dei redditi del 1986 non hanno effettuato nello scorso mese di novembre il versamento d'acconto. In questi casi si è tenuti a presentare separatamente le dichiarazioni.
- 3) la dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei due coniugi gode di agevolazioni particolari (ad esempio soggetti residenti in zone alluvionate).
- 4) la dichiarazione congiunta come abbiamo detto non è possibile nel caso di decesso di uno dei due coniugi.
- 5) la dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi di ciascuno di essi posseduti.
- 6) chi ha contratto matrimonio nel 1987 può presentare la dichiarazione congiunta a prescindere dal fatto se a novembre ci siano stati versamenti separati.
- 7) la dichiarazione congiunta va presentata al Comune o spedita all'Ufficio fiscale (Ufficio delle imposte o Centro di Servizio) del domicilio fiscale del marito. Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio. Le scale della moglie.

Il quadro «R»

Il quadro R è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri che dedotti negli anni precedenti dal reddito complessivo sono stati oggetto nell'anno 1987 di restituzione o di rimborso.

Le condizioni acche ci sia l'obbligo della compilazione di questo quadro sono le seguenti: 1) oneri (talune spese ed imposte) già dedotti in qualche anno passato. Con questa operazione, in quell'anno abbiamo ridotto il reddito imponibile e quindi l'imposta dovuta; 2) che gli stessi oneri già dedotti siano stati rimborsati nel corso del 1987.

L'eventuale rimborso dell'Irpef avvenuto nel 1987 non deve essere inserito nel quadro R per il semplice motivo che questa imposta non è stata portata in deduzione negli anni precedenti.

Gli oneri deducibili

Rappresentano quelle spese che il contribuente ha sostenuto nel 1987 e che possono ridurre il reddito complessivo. Queste spese debbono essere elencate nel quadro P e debitamente documentate (in originale o in fotocopia) in sede di dichiarazione. Inoltre debbono essere rimesse a carico del contribuente.

Non tutte le spese possono essere dedot-

te. Infine ci sono spese che possono essere dedotte integralmente o parzialmente (secondo le regole enunciate nelle istruzioni). Sono deducibili integralmente le seguenti spese: Addizionale Ilor, analisi cliniche, anestesia, apparecchi acustici, apparecchi ortodontici, apparecchi ortopedici, appa- recchi per invalidi, apparecchi per sordi, arti artificiali, assegni al coniuge, assegni corrisposti a terzi, ausili per incontinenti, bastoni canadesi, basti ortopedici, canoni su immobili, capsule dentarie, censi su immobili, chiroterapia, cobaltoterapia, contributi di solidarietà, contributi artigianali, ob- bligatori, contributi assistenza obbligatori, contributi commercianti obbligatori, con- tributi comunità ebraica, contributi consor- zio contribuenti previdenziali obbligatori, con- tributi previdenziali e assistenziali obbliga- tori, contributi professionisti obbligatori, contributi sanitari obbligatori, decime su immobili, dentiere, dialisi, ecografia, elet- trocardiogramma, elettroencefalogrammi, esami clinici, erogazioni liberali, università di Bologna, fisioterapia, ginnastica cor- rettiva, ginnastica riabilitazione, arti, Ilor, interessi passivi mutui agrari, interessi pas- si e prestiti agrari, radioterapia laser, lenti a contatto, livelli su immobili, occhiali da vi- sta, pacemaker, plasma sanguigno, protes- ti dentarie, protesi fonet, protesi oculisti- ci e protesi sanitarie, quattresu immobili, scarpe ortopediche, sedute di neuropsi- chiatra, spese chirurgia plastica, spese chi- rurgiche, spese conservazione patrimonio, spese mediche specialistiche, spese medi- che malattia bocca e denti, spese radiogra- fia, stimolatori cardiaci, tac, tassa sulla salu- te, ticket analisi trasfusionali, sangue.

Sono parzialmente deducibili (nei termini previsti nelle istruzioni) le seguenti spe- se: assegni alimentari, contributi fame nel mondo, in danaro, contributi previdenziali volontari, contributi prosecuzioni volontarie, contributi riconquazione, periodi assi- curativi, contributo riscatto laurea, contri- buto riscatto servizio militare, erogazioni liberali, spettacolo, imposta di famiglia, im- posta di patente, imposta valore locativo, imposta ricchezza mobile, indennità per- di avviamento, interessi passivi mutui ipote- cari su immobili, liberalità, fame nel mondo, in danaro, premi assicurazioni, infortuni, premi assicurazione vita, spese cure termi- cali, spese funerarie, spese mediche generi- che, spese scolastiche, ticket medicinali.

Non sono deducibili le seguenti spese: assegni mantenimento figli, canone dis- quamento acque, complementare diretta, condono fiscale, contributo utenza contri- buti agricoli unificati, contributi fame nel mondo, in natura, contributi di migliona- to, contributi versati per i domestici, im- posta coranica, imposte di successione e do- nazione, imposte ipotecarie e catastali, in- teressi passivi apertura di credito, intere- ssi su cambiali, ipotecarie, interessi passivi su conti correnti, interessi passivi scoper- to di c/c, Invm, libri scolastici, premi assi- curazioni cristallini, premi assicurazione, premi assicurazione grandine, premi assi- curazione incendi, spese cancelleria, stu- denti, spese chirurgia estetica, spese legali e giudiziarie, spese pernottamento coniugi malati, spese rifusione danni Socof, tassa coranica, tassa smaltimento rifiuti, viaggi di studio.

Attenzione a questi errori

Bisogna fare molta attenzione ad alcuni errori materiali o mere dimenticanze, poi- ché da ciò possono scaturire sanzioni rile- vantissime o il disconoscimento di talune agevolazioni o deduzioni. In base a quanto riscontrato negli anni scorsi gli errori più frequenti sono:

- 1) errata trascrizione del codice fiscale.
- 2) incompletazione o mancante documenta- zione da allegare.
- 3) errori nella trascrizione di dati da ri- portare nei quadri N e O.
- 4) errori di calcolo nei vari quadri.
- 5) mancata trascrizione dei dati relativi ai versamenti.
- 6) mancata allegazione delle ricevute di versamento.
- 7) richiesta di oneri deducibili per im- porti superiori a quanto previsto.
- 8) mancata documentazione degli oneri deducibili.
- 9) trascrizione di dati anagrafici errati.
- 10) mancata apposizione della firma in- calce al modello.

Le aliquote

Ilor. Nell'imposta locale sui redditi l'ali- quota è unica, il 16,2%.

Irpef. Nell'imposta sul reddito delle per- sone fisiche l'aliquota è progressiva per scaglioni.

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
0	0
fino a 6.000.000	12
da 6.000.001	11
da 11.000.001	10
da 28.000.001	9
da 50.000.001	8
da 100.000.001	7
da 150.000.001	6
da 300.000.001	5
oltre 600.000.000	4

5) una copia dell'attestazione bancaria (nel caso di autotassazione bancaria) o l'at- testazione postale (nel caso di autotassa- zione postale) devono essere allegate alla dichiarazione dopo aver fatto le apposite annotazioni nell'ultima parte del modello di dichiarazione.

Se non si paga

Chi non versa in sede di dichiarazione quanto dovuto non commette alcuna eva- sione fiscale. Infatti per l'osservanza tota- le o parziale dell'obbligo di versamento entro il 31 maggio delle imposte dovute si è tenuti: a) al pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle som- me non versate con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza (il 1° giugno) per il versamento stesso e sino alla data della cartella di riscossione del- l'imposta versata; b) al pagamento della so- prattassa pari al 40% delle somme non ver- sate (la soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza).

Il rimborso dei crediti

Le dichiarazioni a credito valgono anche come istanze di rimborso. Non sono rim- borsate le imposte con importo non supe- riore a L. 20.000. Il rimborso verrà effetua- to in via meccanizzata (solo per l'Irpef) con l'invio di una vaglia cambiano. Per l'Ilor il rimborso è effettuato con la procedura ma- nuale. In entrambi i casi il ritardo e notevo- le tre anni e più di quattro anni. Sulle som- me rimborsate l'Iranio liquida gli interessi del 4,5 per cento semestrali ma con l'esclu- sione del primo.

Il diritto al rimborso è assoggettato alla prescrizione decennale. Per cui in caso di ritardi lunghi bisogna fare un sollecito per ritardamenti.

A chi si presentano

Le dichiarazioni devono essere presenta- te direttamente all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il do- micilio fiscale o spedite a mezzo racco- mandata postale (senza ricevuta di ritorno) al Centro di Servizio delle imposte dirette se istituito (fino a questa data sono istituiti 5 Centri per cui i contribuenti del Lazio vi- veranno le dichiarazioni al Centro di Ro- ma e i contribuenti della Provincia di Milano a quello di Milano e i contribuenti della Basilicata e della Puglia a quello di Bari e i con- tribuenti dell'Abruzzo, delle Marche e del Molise a quello di Pescara e i contribuenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto a quello di Venezia) o all'Ufficio delle im- poste dirette nella cui circoscrizione il contri- buente ha il domicilio fiscale.

Non è consentita la presentazione diretta agli sportelli degli Uffici delle imposte e dei Centri di Servizio.

Sia per la presentazione diretta che per la spedizione sono state predisposte apposite buste. L'utilizzazione di buste non ufficiali non è sanzionabile.

La prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione si ha nel rilascio del- l'apposita ricevuta da parte dell'Ufficio co- munitale o dell'Ufficio postale.

la nuova **ecologia**

IL MENSILE DEI VERDI E DEI CONSUMATORI  
E IN EDICOLA IL NUMERO DI MAGGIO

**I VERDI DI GORBY**

VIAGGIO-INCHIESTA TRA I NUOVI ECOLOGISTI SOVIETICI  
E GREENPEACE VA AL CREMLINO

CARTA RICICLATA AL 100%

**COMUNE DI S. PIETRO IN LAMA**  
PROVINCIA DI LECCE

Metanizzazione dei comuni di Copertino, S. Pietro in Lama, Carmiano e Leverano ai sensi della legge 28/11/80, n. 784

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Questa Amministrazione in nome e per conto proprio nonché dei Comuni di Carmiano, Copertino e Leverano che hanno concesso man- dato in ditta per affidamento in concessione ai sensi della Legge Regionale 16/5/1985 n. 27 con le modalità dall'appalto concorso dei lavori di metanizzazione del territorio dei Comuni di cui sopra.

Importo presunto dei lavori L. 27.000.000.000

Si procederà ad una singola gara d'appalto, alla individuazione di una unica impresa da parte della stessa unica commissione ad a separate aggiudicazione. La richiesta di invito corredata dai documenti previsti nel bando di gara in visione presso la sede del Comune, dovranno pervenire alla Segreteria del Comune di S. Pietro in Lama entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della C.E. Non saranno prese in considerazione richieste di invito non corredate della documentazione richiesta nel bando di gara. Le richieste di invito non sono vincolanti per l'Amministrazione.

Per copia conforme all'originale  
San Pietro in Lama 3 maggio 1988

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARMIANO  
F.to dr. Salvatore Dante Colagrosso

IL COMMISS. STRAOR. DEL COMUNE DI COPERTINO  
F.to dr. Giuseppe Melitieri

IL SINDACO DEL COMUNE DI LEVERANO  
F.to dr. Enrico Olla Azzani

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA  
F.to dr. Tommaso Saponaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Luigi Trevisi

Dopo lunga malattia è deceduto

**ALDO ZANGRILLI**  
padre del compagno Enzo. I com- pagni della Sezione, Colli Fiori e i suoi affettuosamente vicini a Enzo e C. ovanna e invia o senti le condoglianze. Sottoscrivono per l'Unità  
Roma 15 maggio 1988

La Sezione del PCI di Pava Severo (C. Pava Severo) ricorda con dolore la scomparsa di un compagno ed amico di tutti i compagni ed amici che hanno co- nosciuto e amato.  
**ALDERICO BUFFI**  
scritto al PCI dal periodo della clandestinità in memoria sotto scritte 100.000 lire per l'Unità  
Pava Severo di Urbino  
15 maggio 1988

È morto il compagno

**TEDORICO MORLUPI**  
scritto al Partito dal 1921. La mo- glie e i figli e i compagni della Sezio- ne S. Paolo di Roma lo ricordano a compagni ed amici che l'hanno co- nosciuto e amato.  
Roma 15 maggio 1988

Ricorre il quinto anniversario della morte del compagno

sen **ANELITO BARONTINI**  
La moglie Dina lo ricorda ai com- pagni spazzati sottoscrivendo per l'Unità  
La Spezia 15 maggio 1988

Cinque anni orsono mancava all'af- fetto dei suoi cari e al Partito cui aveva dedicato tanta parte della sua vita il compagno

**MARCO MAZZER**  
prestigiosa figura di combattente per la libertà, la giustizia sociale e l'emancipazione delle classi lavora- trici i familiari e i compagni della se- zione S. Paolo di Roma lo ricordano a tutti con dolore e rimpianto e in sua memoria sottoscrivono L. 50.000 per l'Unità  
Cordenons 15 maggio 1988

Nel 28° anniversario della scompar- sa del compagno

**GIUSEPPE SCALZO**  
la famiglia lo ricorda sempre con grande affetto a compagni amici e conoscenti e in sua memoria a sotto- scrivo L. 150.000 per l'Unità  
Genova 15 maggio 1988

I ferrovieri comunisti della sez. one Roveta partecipano al dolore che ha colpito il compagno Cesare Ioz- zelli per la prematura scomparsa del figlio.

**CARLO**  
In sua memoria sottoscrivono per l'Unità  
Milano 15 maggio 1988

I compagni della Società di Mulso Soccorsiva fra ferrovieri costernati per la scomparsa di

**CARLO IOZZELLI**  
sono vicini al compagno Cesare e alla sua famiglia e sottoscrivono per l'Unità  
Milano 15 maggio 1988

Ricordando i loro cari

**CARLO LUIGI BRUNO CHIABORELLI**  
le famiglie sottoscrivono per l'Unità  
Savona 15 maggio 1988

Nel quarto anniversario della scom- parsa del compagno

**ALDO VASSALLO**  
i familiari lo ricordano con rimpianto e affetto a compagni amici e a tutti coloro che gli vollero bene e in sua memoria sottoscrivono L. 100.000 per l'Unità  
Rivarolo 15 maggio 1988

Nel quarto anniversario della scom- parsa del compagno

**GIACOMO PERFUMO**  
i familiari e i compagni della sezio- ne Talmi lo ricordano a tutti con dolore e rimpianto e in sua memoria sottoscrivono L. 50.000 per l'Unità  
Genova 15 maggio 1988

Nel sesto anniversario della scom- parsa del compagno

**MARINA CAROZZI**  
in servizio  
paola marina Carozzi e il piccolo Valerio la ricordano con rimpianto e immutato affetto e in sua memo- ria sottoscrivono L. 50.000 per l'Unità  
Genova 15 maggio 1988

Nel settimo anno dalla scomparsa del compagno

**RICCARDO IERMANIS**  
la famiglia ne onora la memoria sottoscrivendo 50.000 lire per l'Unità  
Trestese 15 maggio 1988

Cinque anni dalla scomparsa del fratello

**MELIA HELLER**  
il fratello compagno Bruno la ricor- da sottoscrivendo L. 50.000 per l'Unità  
Trestese 15 maggio 1988

**Libri di Base**

Collana diretta da Tullio De Mauro

otto sezioni per ogni campo di interesse